

R.C. 1413/13

li Giudice, a scioglimento della riserva pronunciata all'udienza del 17 febbraio 2014, rilevato

- che parte attrice non ha formulato alcuna istanza istruttoria, limitandosi alla richiesta di ammissione di prova centrarla;
- che parte convenuta con memoria ex art. 183 VI c. n. 2 c.p.c. ha formulato 9 capitoli di prova, indicando quale teste esclusivamente II sig. (omissis), funzionario della Banca (omissis) s.p.a., con li quale il sig. (omissis) ha intrattenuto i rapporti per cui è causa;
- che parte attrice ha eccepito la incapacità a testimoniare del dipendente della banca;
- che tale eccezione deve trovare accoglimento atteso che, seppure vi sia giurisprudenza contrastane in ordine alla capacità a testimoniare del funzionario dell'intermediario principio espresso anche dalle S.U. non si possono che condividere, le motivazioni espresse dal Tribunale di Vicenza con sentenza n. 187 del 15/2/2011 che si è pronunciato sulla inammissibilità del teste individuato nel funzionario che ha intrattenuto i rapporti di intermediazione finanziaria con il cliente, è evidente infatti che il dipendente dell'Intermediario, ove ritenuto responsabile della invalidità del contratto o della violazione normativa addebitata all'intermediario medesimo, potrebbe da questi essere chiamato in causa per essere tenuto indenne dalle conseguenze della eventuale condanna (Tribunale di Bologna 18/10/2007); e così ancora "sono irrilevanti in quanto non attendibili stante la sussistenza del rapporto di lavoro, le dichiarazioni del dipendente dell'intermediario (Tribunale di Forlì 5/9/2007);
- che non si può prescindere dalla valutazione della situazione in cui può venirsi a trovare un soggetto nell'alternativa di dover rendere - con gli impegni e le



responsabilità dei testimonio - dichiarazioni in buona sostanza confessorie del proprio inadempimento verso il datore; di lavoro, ovvero di non dire la verità;

- che tale valutazione comporta una condizione di radicala inconciliabilità con la qualità di testimonio di cui all'art. 246 c.p.c.
- che deve pertanto essere dichiarata la incapacità a testimoniare del funzionario, indicato come unico teste;
- che tale rilievo rende ultroneo l'esame dei capitoli formulati;
 ritenuta la causa matura per la decisione, fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 23 settembre 2016 ore 9.30.

Vigevano 27 febbraio 2014

Si comunichi

Depositato in cancelleria il 18 marzo 2014